



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Ufficio III – Ambito Territoriale Crotonese**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235/2014, con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 2830 del 22.08.2014 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successive integrazioni relative all'inserimento con riserva di ricorrenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli o al deponnamento di ricorrenti destinatari di sentenza di cancellazione;

VISTO il ricorso n. 616/2016 proposto, tra gli altri, da SINOPOLI Santina e TIPALDI Franca Maria esitato nell' Ordinanza n. 1411/2016 con cui il Consiglio di Stato accoglieva l'appello dei ricorrenti sul precedente ricorso n. 859/2016;

VISTA l' Ordinanza cautelare del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 4609/2016 – REG. RIC. 10461/2015;

VISTO il D.M. n. 495 del 22.06.2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 – operazioni di carattere annuale;

VISTO l'Avviso del 26.08.2016 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento di tutti gli ordini di scuola sul sito internet di questo Ambito Territoriale aggiornate ai sensi del sopra citato D.M. e nelle quali è stato disposto l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di Scuola Primaria e/o Scuola dell' Infanzia – delle sopra citate ricorrenti;

VISTA la Sentenza n. 07723/2020 con cui il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis), con pronuncia definitiva, ha disposto il rigetto del sopra menzionato ricorso R.G. n. 10461/2015 proposto, tra gli altri, dalle sopra citate ricorrenti ;

VISTA la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 in cui, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, finalizzato all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si stabilisce che "i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia ...";

VISTA la nota dell'U.S.R. per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I - Settore III – prot. n. 3122 del 06.03.2020 avente ad oggetto "Diplomati magistrali – applicazione della L. n. 159/2019 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 87/2018 in materia di contenzioso concernente il personale docente e la copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria" in cui, relativamente ai diplomati magistrali assunti con contratto a tempo determinato, si precisa che "in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno a disporre i relativi deponnamenti dalle GAE di propria competenza, previo annullamento dei decreti di inserimento al tempo adottati in esecuzione di provvedimenti cautelari ..." e, relativamente ai diplomati magistrali assunti con contratto a tempo indeterminato, si specifica che "in presenza di provvedimenti giurisdizionali

favorevoli all'Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali disporranno l'annullamento della proposta di nomina a tempo indeterminato di coloro i quali sono stati assunti da graduatorie ad esaurimento con contratto a tempo indeterminato";

VISTO il Decreto prot. 2423 del 12.08.2020 con cui questo Ufficio ha provveduto a depennare dalle GAE provinciali della scuola dell'Infanzia e Primaria le ricorrenti SINOPOLI Santina e TIPALDI Franca Maria, in ottemperanza della Sentenza n. 7723/20 del TAR LAZIO ;

VISTO l'avviso prot. 2440 del 14.08.2020 di ripubblicazione delle GAE di scuola dell'Infanzia e di scuola Primaria di questa provincia;

VISTA l'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 5636/2020 – R.G. 06629/2020 con cui viene sospesa l'esecutività della Sentenza del TAR LAZIO n. 7723/2020, in attesa della definizione del merito;

RITENUTO dover dare esecuzione alla sopra citata Ordinanza rettificando le GAE della provincia di Crotone – cl. di concorso AAAA ed EEEE;

#### DISPONE

art. 1) per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dell' Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5636/2020 – R.G. 06629/2020 che sospende l'esecutività della sentenza n. 7723/2020, la ricorrente di seguito indicata viene reinserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della provincia di Crotone con il punteggio ed alla posizione spettanti

	COGNOME	NOME	DATA E LUOGO NASCITA	GAE	PUNTI AA	PUNTI EE
1	SINOPOLI	SANTINA	11.12.1980 – EE	AA-EE	14	14

La ricorrente Tipaldi Franca Maria non viene reinserita in quanto assunta con contratto a tempo indeterminato su posto di scuola primaria della provincia di Crotone con decorrenza 01.09.2020.

art. 2) I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto la predetta ricorrente Sinopoli Santina risulti inserita apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo al ripristino della posizione in prima fascia.

Resta salvo il diritto della docente ad essere iscritta nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto.

art. 3) Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di quest'Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE  
Rosanna A. Barbieri

*Responsabile del procedimento* Angela R. Mazzeo  
*Responsabile dell'istruttoria* Rosanna Ferraro